



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 413/22

[REDACTED] / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/486483/2021)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 10/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”* e ss.mm.;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 27/12/2021;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, intestatario di due utenze mobili (n. [REDACTED] e n. [REDACTED]), entrambe fornite la Vodafone/Ho.Mobile, all’esito della procedura di conciliazione, conclusasi con verbale di mancato accordo, ha presentato istanza di definizione con la quale lamenta che, dopo essere migrato con il numero di rete fissa ([REDACTED] ad altro OLO (Argosid Network non presente nell’elenco degli operatori) con le citate utenze fornite da Ho non è più riuscito a chiamare verso il proprio numero fisso. Il tutto, secondo

l'utente, per un evidentemente problema di configurazione della rete Ho.Mobile, atteso che, con gli altri gestori mobili ha sempre continuato a chiamare REGOLARMENTE IL NUMERO FISSO. Considerato che il disservizio si è protratto per il periodo dal 18/11/2020 al 18/07/2021, chiede, pertanto, il riconoscimento dell'indennizzo per irregolare e discontinua erogazione del servizio pari all'importo di €. 3,00 al giorno per ciascuna delle due utenze per la complessiva somma di €. 1.362,00.

2. La posizione dell'operatore



L'operatore, nell'ambito di questa procedura, ha prodotto memoria a suo favore nei termini di cui all'art. 16 comma 2 del regolamento Allegato A alla delibera 353/19/CONS. con la quale, in via preliminare ha eccepito l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte in quanto, a suo dire, nessuna anomalia si sarebbe verificata nell'erogazione del servizio a favore dell'utente. Dall'analisi effettuata, per contro, sarebbe emerso come la numerazione [REDACTED] sia sempre stata regolarmente attiva sui sistemi e che, tuttavia, parte istante ha avuto problematiche nell'effettuare chiamate in quanto erano trascorsi 12 mesi dall'ultima ricarica, il che ha comportato l'impossibilità per l'utente di effettuare chiamate, potendo solo ricevere le stesse. A detta dell'Operatore, eseguita la ricarica in data 19.6.2021, l'istante avrebbe iniziato a fruire nuovamente della possibilità di effettuare chiamate in uscita, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico del Gestore, atteso che lo stesso ebbe a compiere tutto quanto di sua spettanza in relazione alla erogazione dei servizi e avendo mantenuto la linea attiva e correttamente funzionante sui propri sistemi. Opponeva, altresì, che l'utente non avrebbe prodotto prove a sostegno della propria tesi né proposto reclami o segnalazioni circa eventuali disservizi o altro, il che impedirebbe l'accoglimento dell'istanza e delle relative richieste indennitarie, così come da innumerevoli provvedimenti emanati dall'Agcom che confermano l'orientamento secondo il quale gli indennizzi, nei casi in cui sia stata accertata l'effettiva responsabilità del gestore, devono essere riconosciuti a far data dalla prima segnalazione provata agli atti dalla parte dell'utente (Delibere n. 38/12/CIR, n. 22/13/CIR, n. 89/15/CIR, n. 65/15/CIR, n. 22/16/CIR). Nel citare la Delibera Agcom n. 59/18/CIR evidenzia, ancora, che in assenza di segnalazione/reclamo il gestore non può venire a conoscenza del disservizio o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dal cliente e che la presenza di reclami è, altresì, dirimente ai fini della delimitazione del periodo da reputare eventualmente indennizzabile così come statuito dall'art. 14, comma 4, della Delibera 347/18/CONS: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte." Nel merito, infine, eccepisce l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno (espressamente esclusa dalla normativa Agcom) e l'inaccogliibilità della domanda, poiché l'utente non ha evitato, come avrebbe potuto usando l'ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno, ex art. 1175 c.c.. Per tutto quanto esposto Vodafone Italia S.p.a. (Ho.Mobile) conclude per il rigetto dell'istanza e della correlata richiesta indennitaria, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Alla citata memoria



replicava l'istante precisando, in via preliminare, che l'Operatore, nelle proprie difese, ha limitato la problematica al solo numero [REDACTED] laddove invece (e come da formulario) il disservizio aveva interessato due utenze e cioè la [REDACTED] e la n. [REDACTED] entrambe intestate all'istante ma la seconda delle due in uso alla figlia e con le quali non sarebbe mai riuscito a contattare il numero fisso [REDACTED], da quando, il 18/11/2020, la numerazione era passata da WindTre ad Argosid Network. Il tutto fino al 18/07/2021, giorno nel quale il servizio era stato ripristinato a seguito di attivazione di GU5. Precisava, altresì, che le citate utenze "Vodafone/Ho contattavano regolarmente tutte le altre numerazioni fisse e mobili; • Numeri mobili di altri gestori contattavano regolarmente il numero fisso [REDACTED] • Il numero fisso [REDACTED] chiamava regolarmente tutte le numerazioni mobili, comprese quelle Vodafone/ho" e tuttavia le numerazioni [REDACTED] e [REDACTED] (come anche altre numerazioni Vodafone/ho) "non sono riuscite a chiamare il numero fisso [REDACTED] nel periodo 18/11/2020 – 18/07/2021". Rappresentava, ancora, che Argosid si era adoperata per oltre 4 mesi (pur senza nessuna colpa) per risolvere la problematica senza riuscirci e che, fatte le debite prove incrociate anche con WindTre (precedente gestore della linea fissa), si era compreso che il malfunzionamento dipendeva da Vodafone/Ho, evidentemente unico operatore a non configurare le chiamate in uscita dalla propria rete verso Argosid, che invece veniva raggiunta regolarmente dalle chiamate di altri gestori mobili. Opponeva, ancora, che quanto sopra risultava provato dall'interruzione del disservizio avvenuta solo il 18/07/2021 (e non il 19/06 come sostenuto dall'operatore), quando, a seguito di provvedimento GU5/441751/2021, finalmente le due numerazioni Vodafone/Ho.Mobile [REDACTED] e [REDACTED] e anche quelle di conoscenti e amici che utilizzano tale gestore, hanno potuto chiamare la numerazione [REDACTED]. Si opponeva fermamente alla ricostruzione resa dal Gestore nella propria memoria in merito alla ricarica effettuata il 19-06-2021 sul numero [REDACTED] e ciò proprio alla luce del procedimento GU5 chiuso il 18-07-2021, solo all'esito del quale entrambe le numerazioni interessate dal disservizio sono finalmente riuscite a chiamare il numero fisso [REDACTED]. In particolare rappresentava che, pur volendo ipotizzare sull'argomento la necessità di effettuare la ricarica sull'utenza n. [REDACTED], posto che l'11esimo mese senza ricariche era scaduto al più tardi il 20-05-21 comunque fino a tale data il cliente, pur usufruendo regolarmente del servizio, comunque si è trovato nell'IMPOSSIBILITA' DI "CHIAMARE IL PROPRIO NUMERO DI CASA!" Il tutto senza omettere di considerare che quanto descritto nella memoria Vodafone/Ho non spiegava comunque il malfunzionamento dell'altro numero [REDACTED] che ha sofferto lo stesso identico disservizio, non avendo potuto chiamare la propria abitazione dall'attivazione dei servizi Argosid del 18/11/2020 fino al 18/07/2021, quando la lavorazione del GU5 ha risolto il malfunzionamento. Respingeva l'assunto avversario secondo cui l'utente non avrebbe prodotto prove a sostegno delle proprie richieste e l'argomentazione secondo cui non sarebbero stati proposti reclami, dandosi che l'utente ha reclamato telefonicamente con Vodafone/Ho da quando si è accorto del problema, ottenendo finanche la (inutile) sostituzione della SIM [REDACTED] e riproposto nuovo reclamo allorquando ebbe a rendersi conto che il disservizio dipendeva dal proprio gestore mobile (il tutto all'esito di istanza di conciliazione UG/435163/2021 avverso WindTre per la linea fissa in quanto

sembrava che il barring potesse dipendere dall'ex operatore prima di Argosid). A detta dell'istante, infatti, trattandosi di un guasto tecnicamente "complesso" da decifrare per l'utente comune, non se ne poteva pretendere l'immediata localizzazione. Né d'altro, a suo dire, si poteva ipotizzare una sua inerzia, atteso che lo stesso dapprima rivolse le proprie istanze al precedente e all'attuale operatore "fisso", e poi al gestore delle sue linee mobili. In buona sostanza, secondo l'istante, chiunque disponesse di terminabili mobili funzionanti su rete Vodafone/Ho, all'atto di contattare il numero fisso [REDACTED] nel periodo tra il 18 novembre 2020 ed il 18 luglio 2021, si sentiva rispondere da una fonia "il numero è inesistente o momentaneamente non disponibile". Messaggio che, così come formulato, induceva l'utente a credere che l'assenza/indisponibilità del numero fisso dipendesse dal proprio gestore "fisso" e non da quello "mobile" come invece è stato accertato. Ribadiva, poi, che l'utente ebbe ad effettuare anche diverse chiamate al servizio clienti Vodafone/Ho.Mobile e a riprova ha prodotto una schermata della lista chiamate del cellulare del 26 giugno 2021. Quanto all'ipotizzato risarcimento del danno, l'istante chiariva che lo stesso non costituisce oggetto di domanda (limitata ai soli indennizzi di cui al Regolamento). Alla luce di quanto sopra, insisteva, pertanto per l'accoglimento integrale della domanda, con riconoscimento dell'indennizzo di €. 3,00 al giorno per ciascuna utenza interessata dal disservizio per il periodo dal 18/11/2020 (data di effettiva migrazione dell'utenza fissa ad Argosid documentata in atti con la memoria di replica) al 18/07/2021, data di risoluzione del disservizio. In via istruttoria, il responsabile della procedura, al fine di avere un quadro completo della vicenda ha chiesto all'Operatore l'esibizione del traffico telefonico relativo al periodo in contestazione delle due utenze interessate dal disservizio e dei retro-cartellini guasti e all'istante il deposito di eventuali reclami proposti nei riguardi sia di Vodafone/Ho.Mobile che di Argosid e di WindTre. Parte istante si attivava depositando quanto richiesto e debitamente motivando eventuali carenze. L'Operatore, per contro, rimaneva inerte.

3. Motivazione della decisione

2. In via prettamente preliminare è d'uopo evidenziare che l'Operatore, nelle proprie difese, ha effettivamente limitato la problematica al solo numero [REDACTED], laddove invece (e come si evince dal formulario della procedura UG/437163/2021) il disservizio aveva interessato due utenze e cioè la [REDACTED] e la n. [REDACTED], entrambe intestate all'istante. E da precisare che nel formulario della procedura in trattazione è riportata la sola numerazione [REDACTED] ma, tanto, è stato spiegato nel corso dell'udienza dal delegato della parte con l'impossibilità tecnica, all'atto della presentazione dell'istanza di definizione, di inserire in piattaforma una seconda numerazione. Costituendo, tuttavia, la procedura di definizione la prosecuzione dell'istanza di conciliazione conclusasi con esito negativo, nella quale effettivamente il disservizio veniva lamentato con riferimento ad entrambe le utenze sopra citate, la presente determina, andrà a definire la domanda nella sua interezza. 3. Tanto premesso e precisato, sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte, così come da ultimo riproposte ed integrate nelle repliche, meritano parziale accoglimento, per le ragioni di seguito precisate. 4. Preliminarmente, si osserva che



l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento e si configura debitamente documentata e provata. Ed infatti, l'istante si è fatto carico di allegare al fascicolo documentale copia del documento attestante il cambio della SIM relativa all'utenza n. [REDACTED], avvenuto per problemi tecnici in data 06/01/2021, la schermata di alcune chiamate effettuate dal n. [REDACTED] nel mese di giugno 2021 al call center Vodafone/Ho.Mobile, copia del GU5/441751/2021 attivato nei riguardi del predetto Gestore e del relativo provvedimento attestante la risoluzione del disservizio. 5. Lo stesso, inoltre, ha depositato copia dell'istanza di conciliazione UG/435163/2021 attivata nei riguardi del precedente gestore della linea fissa n. [REDACTED] (WindTre) dalla quale si evince che la problematica oggetto della presente procedura venne posta anche all'attenzione del citato Operatore. 6. Quanto invece alla posizione dell'Argosid, la parte ha chiarito che trattasi di gestore di piccole dimensioni che, peraltro, non risulta neanche nell'elenco dell'Agcom e nei cui riguardi ogni reclamo viene gestito solo mediante i suoi fornitori diretti. 7. La predetta documentazione è da considerarsi esaustiva ed atta a dimostrare la diligenza usata dall'utente nel cercare di risolvere sin dal suo rilevamento la problematica oggetto di trattazione. 8. Sebbene, infatti, l'istanza di conciliazione UG/437163/2021 nei riguardi di Vodafone/Ho.Mobile sia stata presentata soltanto 7 mesi dopo il manifestarsi del disservizio, la stessa, è da considerarsi tempestiva tenuto conto della complessità della problematica e la sottesa difficoltà oggettiva nell'individuazione del giusto responsabile e degli innumerevoli tentativi posti in essere dell'utente per ottenere la risoluzione del disservizio. 9. Così come rappresentato, infatti, l'istante in prima battuta si rivolgeva al gestore della linea fissa Argosid Network che, effettuate le dovute verifiche, negava qualsiasi responsabilità. Poi, ritenendo che potesse trattarsi di un cattivo funzionamento della SIM, rivolgeva le proprie istanze a Vodafone/Ho.Mobile, che invero provvedeva alla sua sostituzione (motivandola con la dicitura "problemi tecnici") senza che anche tale sostituzione resolvesse il disservizio. Infine, attivava procedura di conciliazione nei riguardi del precedente gestore della linea fissa [REDACTED], WindTre presumendo che il barring potesse dipendere dall'insoluto da questi vantato nei riguardi dell'istante. 10. All'esito di tale procedura, individuato quale ipotetico responsabile Vodafone/Ho.Mobile immediatamente proponeva istanza di conciliazione UG/435163/2021 e contestuale GU5 (con il quale finalmente il disservizio veniva risolto). 11. Nel caso in esame, dunque, i contenuti dell'art. 14, comma 4, della Delibera 347/18/CONS, nella parte in cui stabilisce che: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte." risultano pienamente rispettati. Fermo il dato, infatti, che per l'utenza n. [REDACTED] la sostituzione della SIM già costituisce di per sé prova evidente della esistenza a monte di un reclamo, è da rilevare che l'utente, non appena acquisita contezza (all'esito della conciliazione UG/435163/2021) che la problematica lamentata non era ascrivibile neanche a WindTre ma da ricondursi al proprio gestore mobile (Vodafone/Ho.Mobile), proponeva nei riguardi del medesimo GU5 e istanza di conciliazione, di cui la presente procedura costituisce il secondo grado. 12. Passando all'esame del disservizio lamentato,

risulta di tutta evidenza che lo stesso era ascrivibile a Vodafone/Ho.Mobile. Tanto lo si evince dalle risultanze della procedura GU5/441751/201, al termine della quale entrambe le utenze oggetto della procedura riuscivano finalmente a contattare la numerazione fissa [REDACTED]. 13. D'altronde la stessa comunicazione resa in piattaforma dal Gestore telefonico costituisce una chiara ammissione di responsabilità laddove afferma: "In merito al provvedimento, si comunica che a seguito della gestione del TT la problematica risulta rientrata. l'utente è stato contattato ed ha confermato la risoluzione". 14. Appare dunque chiaro che l'impossibilità per la parte di contattare con le due utenze Ho.Mobile la propria numerazione fissa Argosid era dovuta a un errore di configurazione del gestore mobile che non consentiva di effettuare le chiamate sulla numerazione [REDACTED]. 15. Priva di pregio, inoltre, appare la tesi di Vodafone/Ho.Mobile in merito alla mancata ricarica dell'utenza n. [REDACTED]. Ed infatti, fermo il dato che la predetta argomentazione NON E' STATA IN ALCUN MODO PROVATA, comunque non spiegherebbe l'impossibilità di chiamare il numero fisso [REDACTED] anche da parte dell'utenza [REDACTED]. 16. Si aggiunga che, pur volendo ipotizzare una corretta sospensione delle chiamate in uscita perché la SIM non era stata ricaricata alla scadenza dell'undicesimo mese (maggio 2021), tanto, comunque, non chiarirebbe il persistere del disservizio in tutti i mesi antecedenti e anche successivamente all'effettuazione della ricarica (si rammenta che anche per questa utenza la problematica è stata risolta solo il 18/07/2021). 17. Dunque è da ritenere plausibile la tesi secondo cui anche l'utenza [REDACTED] abbia subito il disservizio per lo spesso lasso temporale dell'utenza n. [REDACTED] non fosse altro perché trattandosi di errore di configurazione del gestore Vodafone/Ho.Mobile (che non consentiva di effettuare le chiamate sull'utenza Argosid) inevitabilmente la problematica deve essersi manifestata sin dal momento della migrazione dell'utenza fissa [REDACTED] da WindTre al nuovo gestore (Rectius: Argosid). 18. Vi è da rilevare, tuttavia, che mentre, ai fini della determinazione dell'indennizzo la sostituzione della SIM [REDACTED] attesta in modo implicito la proposizione di un reclamo da parte dell'utente, per ciò che concerne l'utenza [REDACTED] la parte non ha prodotto alcunché comprovante la presentazione almeno di reclami telefonici antecedenti al 26/06/21. Proprio per tale ragione il responsabile del procedimento, in via istruttoria aveva chiesto all'Operatore l'esibizione del traffico telefonico della citata utenza e il retro-cartellino guasti, al fine di poter verificare se fossero state effettuate chiamate sull'utenza fissa Argosid e/o se, all'Operatore, fosse stato segnalato il disservizio nel periodo in contestazione. Il Gestore, tuttavia, non ha ottemperato all'ordine impedendo una più puntuale verifica. Si aggiunga che la natura stessa del disservizio lamentato (mancata configurazione della rete al gestore Argosid) dovrebbe indurre a trattare in modo uniforme le due utenze, in quanto la mancata configurazione della rete non può che aver suscitato, a carico di entrambe le SIM Vodafone/Ho.Mobile le medesime problematiche, insorte all'atto stesso della migrazione del numero fisso [REDACTED] e risolte per entrambe, solo all'esito del GU5. Esiste, tuttavia, un limite normativo dato dall'art. 13 comma 1 della delibera indennizzi laddove prevede esplicitamente che "Nelle fattispecie contemplate dagli art. 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente". Limite che è in tutto confermato anche dall'approfondita raccolta di



provvedimenti emanati in materia dall'Agcom, secondo cui gli indennizzi, nei casi in cui sia stata accertata l'effettiva responsabilità del gestore (cosa che è nella vicenda in trattazione), devono essere riconosciuti a far data dalla prima segnalazione provata agli atti dalla parte istante (Delibere n. 38/12/CIR, n. 22/13/CIR, n. 89/15/CIR, n. 65/15/CIR, n. 22/16/CIR) e con riferimento ai periodi di effettivo disservizio. Se quindi, nel caso della utenza [REDACTED] la proposizione di reclamo può indubbiamente essere ricondotta alla data del 06/01/21 (data di sostituzione della SIM) ed è da ritenersi indennizzabile tutto il periodo che intercorre da tale data sino alla risoluzione del disservizio (avvenuto il 18/07/21), per ciò che concerne l'utenza n. [REDACTED], il primo reclamo formale risulta proposto solo con l'attivazione del GU5 e della conciliazione UG/437163/2021. Preme ribadire che tale reclamo non può, alla luce dei fatti e di tutto quanto in precedenza evidenziato sotto il profilo cronologico, essere tacciato di tardività. La complessità della problematica, infatti, ha inciso in modo determinante sull'individuazione del soggetto responsabile del disservizio e comunque, nelle more, l'utente non è rimasto inerte, avendo posto in essere svariate attività tese a ottenerne la rapida risoluzione. 19. Tanto chiarito, passando all'esame della richiesta di indennizzo formulata dalla parte, atteso che per l'utenza n. [REDACTED] la prova dell'avvenuta proposizione di reclamo risulta effettuata nei primi giorni di gennaio 2021 con sostituzione della SIM in data 06/01/21 è da tale data che va fatto decorrere il periodo indennizzabile e fino al 18/07/21 allorquando la problematica veniva risolta. Il tutto per un totale di 193 giorni ed un indennizzo complessivo di €. 582,00 (€. 3,00 al giorno x 193 gg). 20. Per ciò che concerne, invece, l'utenza n. [REDACTED] il primo reclamo documentato dalla parte risulta proposto in data 26/06/21 (vedi istanza di conciliazione e GU5 e telefonate al Call Center HO) ed è, dunque, solo da tale data che si può far decorrere il periodo indennizzabile, per un totale di 23 giorni e un indennizzo totale pari ad €. 69,00 (€. 3,00 x 23 gg.) 21. Il tutto per un totale complessivo di €. 651,00 per entrambe le utenze. 22. Per completezza, in ultimo, si evidenzia che le eccezioni formulate dall'Operatore non sono state provate, si sono dimostrate infondate e, in taluni casi, del tutto inconferenti con la vicenda in trattazione. Ed infatti, infondata è l'eccezione circa l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, in quanto l'istante si è limitato a formulare domande di natura prettamente indennitaria. Il richiamo ai contenuti dell'art. 1227 c.c. si palesa, invece, in conferente sia perché la condotta tenuta dall'utente, per tutto quanto in precedenza argomentato (e documentato dalla parte), è stata irreprensibile e diligente e sia perché la citata norma si riferisce all'eventuale fatto colposo del creditore (figura non assimilabile a quella dell'odierno istante) e all'ipotetico riconoscimento del risarcimento del danno, che come rilevato dallo stesso Operatore, è fattispecie espressamente esclusa dalla normativa Agcom;

DELIBERA

Articolo 1



1. L'operatore Vodafone Italia S.p.A./Ho.Mobile, in parziale accoglimento dell'istanza del 27/12/21, è tenuto a versare in favore dell'istante, a titolo di indennizzo, per i disservizi occorsi alle due utenze in esame la complessiva somma di €. 651,00 (seicentocinquantuno/00), così come specificata in motivazione e da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario/assegno circolare all'istante. Ogni altra richiesta è rigettata per i motivi di cui in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato
Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
Dott. Alfredo Aurilio